

Liquidazione del patrimonio n. 18/2021

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO ex art. 14 quinques L. n. 3/2012

di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice

premesse:

- che in data 2/8/2021 la Sig.ra Silvana ZAVAGLIA ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 e succ. modifiche e che successivamente sono state chieste integrazioni;
- che veniva nominato OCC nella persona del Dott. Paolo C. FACCIO;
- che con relazione del 1/7/2021 il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione come integrata a richiesta di questo Giudice e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della L. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'OCC circa completezza e attendibilità dei dati;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dalla porzione della quota di 1/6 dell'appartamento in comproprietà con la madre, titolare altresì del diritto di abitazione, in relazione alla quale è stata presentata da quest'ultima offerta irrevocabile di acquisto per un prezzo congruo alla luce della perizia depositata e delle considerazioni del professionista OCC, oltre a deposito cauzionale di € 1.000. La ricorrente si è altresì impegnata - nei 4 anni dal deposito della domanda - a mettere a disposizione della procedura eventuali sopravvenienze attive;
- che non sia necessaria una nuova perizia e le spese di pubblicità verranno sostenute utilizzando il deposito cauzionale;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinques L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Silvana ZAVAGLIA**, c.f. ZVGSVN63H66D969Z, nata a Genova il 26/6/1963;
- nomina liquidatore il Dott. Paolo Carlo FACCIO con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies/5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o

- proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it> , sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;
 - ordina la trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Pubblicità Immobiliare di Genova;
 - ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente decreto è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
 - il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 22/9/2021.

Il Giudice
Pietro Spera